

STATUTO SOCIALE

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA E DOMICILIO

Articolo 1

Denominazione

È costituita una società per azioni (la "Società") con la denominazione di "Finlogic S.p.A.".

Articolo 2

Sede

2.1. La Società ha sede legale nel Comune di Bollate (Milano).

2.2. Il consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme di volta in volta previste dalla legge o dallo statuto, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

Articolo 3

Oggetto

3.1. La Società, entro i limiti e con le modalità di legge e con esclusione di qualsiasi attività che per legge è riservata agli iscritti ad albi professionali, ha per oggetto la seguente attività:

- la produzione e/o la commercializzazione e/o il noleggio, in qualsiasi forma, di articoli di cartotecnica e stampati commerciali di ogni genere, di prodotti e macchinari per il confezionamento e l'imballaggio di qualsiasi materiale e forma, di manufatti, imballaggi e prodotti in plastica con relativa rigenerazione, di etichette e cartellini, di dispositivi di protezione individuale; di mobili per ufficio;

- la produzione e/o la commercializzazione e/o il noleggio, in qualsiasi forma, di macchine etichettatrici e di sistemi di codifica e di decodifica automatici; creazioni ed elaborazioni grafiche; editoria; produzione e commercializzazione software, computer, nonché accessori; sistemi di automazione dei magazzini; assistenza tecnica e consulenza sistemistica; produzione e/o commercializzazione di film ed accoppiati, modulistica aziendale, nastri e nastri adesivi, stampe su carta, cartone, stampanti per codici a barre, applicatori di etichette automatici, semiautomatici e manuali, foil termici per la stampa a caldo, bilance prezzatrici, apparecchi per stampare e troncare etichette, macchine per marcare, distributori di nastri autoadesivi;

- la produzione e/o la commercializzazione di carta, carta autoadesiva, articoli di cancelleria e per l'ufficio.

La Società potrà progettare, realizzare, gestire e sviluppare siti web; progettazione, realizzazione e gestione di internet application (application server provider) e di web intelligent; fornitura di accesso e connettività fisica e logica

(network service provide); forniture di servizi Business to

Business e Business to Consumer; la gestione di servizi interattivi su internet; la realizzazione di reti e collegamenti internet/intranet; la creazione e la gestione di internet solution center, affitto di server dedicati (inter-hosting); affitti di rack (inter-Housing) o aree riservate (inter-suite); attività di vending.

La Società potrà assumere mandati di agenzia con o senza rappresentanza e con o senza deposito di tutti gli articoli e/o servizi sopra elencati.

La Società potrà inoltre realizzare e gestire banche dati, nonché elaborare dati per conto di enti pubblici e privati; sviluppare software e prodotti multimediali-editoriali;

- la progettazione, realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici, solari, termici, eolici e da fonti alternative, produzione e/o commercializzazione di energia;

- costruzione, manutenzione, acquisto, vendita, permuta, gestione e locazione di beni immobili di qualsiasi genere, sia per conto proprio che di terzi.

Nella gestione della propria impresa o unità operativa, la Società potrà assumere in locazione e/o affitto o acquistare, negozi, fabbricati, terreni, impianti, attrezzature ed aziende in genere, di terzi, così come potrà locare od affittare, beni immobili, aziende, impianti, attrezzature; stipulare comodati attivi e passivi.

La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, che riterrà strettamente necessarie per il conseguimento degli scopi sociali; potrà anche assumere e/o concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre garanzie, anche nell'interesse di terzi, e concedere ipoteche per le operazioni creditizie che si rendessero a tal fine necessarie od opportune, sempre al fine e nei limiti del conseguimento degli scopi sociali e comunque inibendosi le attività di cui ai D.lgs. 58/1998 e 385/1993.

Potrà infine assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese nei limiti dell'art. 2361 del Codice Civile.

Nello svolgimento della propria attività la società intende avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali e finanziarie e dei benefici in genere previsti dalle leggi emanate ed emanande in tema di interventi a sostegno dell'imprenditoria.

Articolo 4

Durata

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Articolo 5

Domicilio

Per i loro rapporti con la Società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e, ove nominato, del sog-

getto incaricato della revisione legale dei conti - comprensivo del numero di telefono, dell'indirizzo di posta elettronica (anche certificata) o di altri recapiti e riferimenti ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo Statuto o comunque effettuati dalla Società - è quello che risulta dai libri sociali. È onere di ciascuno dei predetti soggetti comunicare il proprio domicilio e i propri recapiti nonché comunicare gli eventuali cambiamenti, per l'iscrizione nei libri sociali.

TITOLO II - CAPITALE, AZIONI, CONFERIMENTI, FINANZIAMENTI E RECESSO

Articolo 6

Capitale sociale e azioni

6.1. Il capitale sociale ammonta ad **Euro 1.468.726,80 (unmilionequattrocentosessantottoventiseivirgolaottanta)** ed è diviso in n. 7.343.634 (settemilionitrecentoquarantatremilaseicentotrentaquattro), azioni prive del valore nominale (le "Azioni").

6.2. Le azioni sono rappresentate da titoli nominativi che indicano anche la relativa categoria di appartenenza. La Società può adottare le diverse tecniche di rappresentazione, legittimazione e circolazione previste dalla normativa pro tempore vigente.

6.3 Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune da essi nominato ai sensi di legge. Laddove il rappresentante comune non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

6.4 Salvo diversa delibera dell'assemblea dei soci da assumersi con le maggioranze previste dal presente Statuto, le azioni sono assegnate ai Soci in misura proporzionale al capitale sottoscritto e al valore dei relativi conferimenti. Il valore dei conferimenti non può comunque essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

Articolo 7

Libro soci

La Società tiene, a cura degli amministratori, ai sensi di legge, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, le azioni di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicati, i relativi recapiti.

Articolo 8

Conferimenti e aumenti di capitale

8.1. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

8.2. In caso di aumento del capitale, le Azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporziona-

le ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

8.3. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del codice civile.

8.4. L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

8.5. È consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile.

Articolo 9

Categorie di azioni e altri strumenti finanziari

9.1. Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo - ove non vietato da leggi speciali - o limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

9.2. Ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2349, comma 2, c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Articolo 10

Obbligazioni, finanziamenti e patrimoni separati

10.1. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni o con warrant, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

10.2. I soci possono altresì effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, con obbligo di rimborso, nonché versamenti in conto capitale o altro titolo, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

10.3. La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti c.c., mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

Articolo 11

Trasferibilità delle Azioni

Le Azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.

Articolo 12

Recesso

12.1. I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

12.2. Non spetta tuttavia il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni relative alla proroga del termine di durata della Società o all'introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.

TITOLO III - ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 13

Convocazione

13.1. L'assemblea viene convocata dal Presidente del consiglio di amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea deve, altresì, essere convocata senza ritardo quando ne è fatta domanda da tanti Soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. L'assemblea sarà convocata senza ritardo quando richiesto dal collegio sindacale. L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione: (i) del luogo in cui si svolge l'assemblea, fermo restando che le adunanze potranno svolgersi anche esclusivamente mediante strumenti di connessione audio e/o video; (ii) del giorno e dell'ora dell'assemblea in prima e, eventualmente, in seconda convocazione; (iii) delle materie da trattare; (iv) delle altre menzioni eventualmente richieste dalla legge. La convocazione è effettuata mediante avviso inviato almeno 8 (otto) giorni di calendario prima dell'assemblea di prima convocazione, con uno dei seguenti mezzi: (i) lettera raccomandata con avviso di ricevimento a tutti gli aventi diritto a mezzo dei servizi postali o equiparati; (ii) messaggio di posta elettronica (ordinaria o certificata), inviato e ricevuto da tutti gli aventi diritto, i quali, qualora il mezzo utilizzato non preveda la notifica - anche elettronica - dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea di prima convocazione, confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto tempestivamente l'avviso..

13.2. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

13.3. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

13.4. Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti

dalla legge.

Articolo 14

Intervento e voto

14.1. Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. Possono intervenire all'assemblea i soci che rivestano la qualità di socio sulla base delle risultanze del libro soci, ovvero che esibiscano un titolo azionario emesso a loro nome o un titolo azionario con riferimento al quale possano provare di essere i legittimi proprietari in base a una sequenza di continue annotazioni. All'assemblea potranno assistere anche soggetti diversi dai soci o dai loro rappresentanti che siano designati e ammessi dall'assemblea medesima.

14.2. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

14.3. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Articolo 15

Presidente

15.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o (in subordine) dal vice-presidente o (in subordine) dall'amministratore delegato (ove nominati), ovvero, in caso di loro assenza, impedimento, mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

15.2. Funzioni, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 16

Competenze e maggioranze

16.1. L'assemblea è competente ad assumere, in sede ordinaria e straordinaria, le deliberazioni nelle materie previste dalla legge e dal presente statuto.

16.2. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

Articolo 17

Verbalizzazione

17.1. Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e

sottoscritto dal presidente e dal segretario.

17.2. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 18

Numero, durata e compenso degli amministratori

18.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri, soci e non soci, variante da 3 (tre) a 9 (nove) a discrezione dell'assemblea.

L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente comma, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

18.2. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

18.3. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma, 2 c.c. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

18.4. All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione dei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c..

Articolo 19

Nomina degli amministratori

19.1 L'assemblea nomina gli amministratori secondo le maggioranze di legge; con le medesime maggioranze l'assemblea nomina il Presidente del consiglio di amministrazione fermo restando che, qualora l'assemblea non vi abbia provveduto, il Presidente sarà nominato dal consiglio di amministrazione sempre con le maggioranze di legge.

19.2 In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c. mediante cooptazione fermo restando che alla relativa nomina potrà procedere l'assemblea dei soci.

19.3 Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

Articolo 20

Presidente e organi delegati

20.1. Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un Presidente.

20.2. Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare uno o più vice presidenti, con funzioni vicarie rispetto al presidente. Il consiglio di amministrazione - con l'esclusione dei poteri relativi alle materie non delegabili per disposizione di legge - può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, i quali assumono la carica di amministratore delegato ovvero ad un comitato esecutivo, determinando contestualmente mansioni, poteri di gestione e attribuzioni. Le cariche di presidente e vice presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato.

20.3. Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi e può nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti, conferendo ai direttori e ai procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della società. Rientra nei poteri dell'amministratore delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Articolo 21

Riunioni del consiglio

21.1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno nonché quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno 2 (due) consiglieri in carica.

21.2. Il consiglio viene convocato con avviso inviato mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta

to ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate od anche in difetto di convocazione, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

21.3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal vice presidente, dall'amministratore delegato più anziano di età (se nominato) ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.

21.4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora il numero dei consiglieri in carica sia pari, il voto del presidente (ma non del vice-presidente) assumerà valore doppio in caso di parità.

21.5. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 22

Poteri di gestione e deliberazioni consiliari

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 23

Poteri di rappresentanza

23.1. Il potere di rappresentare la Società di fronte a terzi ed in giudizio spetta ai consiglieri delegati o al presidente dell'eventuale comitato esecutivo, se nominati e nei limiti dei poteri di gestione loro attribuiti e, in loro difetto, al presidente del consiglio di amministrazione.

23.2. In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

23.3. La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori,

nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE

Articolo 24

Collegio Sindacale

24.1. La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

24.2. I sindaci durano in carica tre anni con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

24.3. Il collegio sindacale è eletto dall'assemblea, che delibera con le maggioranze di legge determinandone anche il compenso, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

24.4. Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

Articolo 25

Revisione legale

La revisione legale dei conti è svolta, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da una società di revisione legale avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito registro.

TITOLO VI - BILANCIO ED UTILI

Articolo 26

Esercizi sociali e redazione del bilancio

26.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

26.2. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 27

Utili e dividendi

27.1. Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

27.2. In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.

TITOLO VII - SCIoglimento

Articolo 28

Nomina dei liquidatori

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 29

Rinvio

Ogni ipotesi non disciplinata dal presente statuto è disciplinata dalle norme di legge applicabili.

Articolo 30

Foro competente

Qualunque controversia dovesse insorgere, tra i soci o tra la Società ed i soci, oppure promossa da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano, salve le competenze inderogabili di legge.

Firmato: Costantino Natale - Umberto Volpe, Notaio (Vi è sigillo).